ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE DEL DOCENTE

Ricorrente: …..

contro

Amministrazione resistente: Liceo Ginnasio Statale "….."…..

FATTO

….., docente a tempo indeterminato, presso l'Istituto scolastico resistente, ha formulato in data 27-11-2018 un'istanza di accesso a ogni documentazione relativa all'assegnazione del bonus premiale A.S. 2017-18, al fine di comprendere i motivi dell'esclusione, con particolare riferimento alla seguente affermazione contenuta nel decreto del 20-11-2018 "*Per la restante componente docente non sono stati ravvisati elementi di valutazione idonei da ritenersi utili per l'assegnazione del bonus di merito da parte del Dirigente Scolastico"*. Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: soggetto interessato in quanto escluso dall'assegnazione del bonus premiale A.S. 2016-17 e A.S. 2017-18. L'11.12.2018 ha formulato un'ulteriore istanza di accesso, per le ragioni già evidenziate, a ogni documentazione relativa all'assegnazione del bonus premiale A.S. 2016-17.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico "….." di ….. in data 21/12/2018 ha fatto presente che ogni atto attinente all'assegnazione è pubblicato sul sito e ha chiesto di circoscrivere avverso quale aspetto intenda rivolgere la richiesta. La docente, con integrazione in data 11-12-2018, ha precisato che la domanda presentata il 28-11-2018 (relativa al bonus premiale a.s.2017-18), così come la successiva dell'11-12-2018 (relativa al bonus premiale a.s. 2016-17), "*è finalizzata all'accesso ad ogni documentazione riguardante la procedura di assegnazione che preceda l'atto finale rappresentato dai due decreti pubblicati sul sito (e eventuali schede di valutazione relative ai singoli docenti, eventuali griglie di valutazione compilate per singolo docente o qualsiasi altro documento che evidenzi corrispondenza tra attività svolte e punteggio attribuito), ed ha lo scopo di conoscere quanto non pubblicato ovvero da quali funzioni e attività svolte scaturiscano i punteggi attribuiti ai singoli docenti destinatari del bonus e come questi siano ripartiti tra le diverse aree individuate dai criteri di valutazione, di conoscere i punteggi attribuiti ai docenti non assegnatari del bonus e in particolare all'istante"*. Ha fatto presente che in relazione al bonus 2016-17 intendeva conoscere il punteggio attribuito a ciascuna delle attività e funzioni svolte nell'anno scolastico 2016-2017, citate in apposito elenco allegato al curriculum vitae. Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, in ordine all'integrazione dell'istante del 28/12/2018, la ricorrente ha adito in data 27/2/2019 la Commissione. L'amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui eccepisce che dalla richiesta di accesso non si evidenziava a quali atti si facesse riferimento oltre a quelli pubblicati sul sito a disposizione dei docenti. Ha inoltre dedotto che dai criteri deliberati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 28/11/2017 e richiamati in tutti i decreti di

assegnazione bonus, pubblicati sul sito della scuola "Area Amministrazione trasparente" non si evincevano elementi idonei alla valutazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. L'istanza appare sufficientemente delineata e specifica in relazione agli atti richiesti ed è diretta sostanzialmente a verificare le modalità attraverso cui è stato ripartito il *bonus* premiale per il merito destinato ai docenti dell'Istituto. Infatti è stato precisato che "*ha lo scopo di conoscere quanto non pubblicato ovvero da quali funzioni e attività svolte scaturiscano i punteggi attribuiti ai singoli docenti destinatari del bonus e come questi siano ripartiti tra le diverse aree individuate dai criteri di valutazione, di conoscere i punteggi attribuiti ai docenti non assegnatari del bonus e in particolare all'istante*". Atteso che l'istante è una docente dell'Istituto ed ha partecipato alla relativa procedura – senza, tuttavia ottenere un punteggio sufficiente all'assegnazione del *bonus* - viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici che possono consistere nella volontà di sottoporre al sindacato giurisdizionale gli atti relativi alla procedura: la docente che partecipa alla procedura di assegnazione del *bonus* ha un interesse differenziato, anche di carattere difensivo, a verificare la correttezza della valutazione analizzando i punteggi e la propria scheda di valutazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).